



DOTTORE COMMERCIALISTA

Studio Mocrelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

N.25

News per i Clienti dello studio

del 05 Maggio 2020

Ai gentili clienti

Loro sedi

Misure a sostegno di imprese e lavoratori: chiarimenti INPS in materia di accesso a CIGO e FIS

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con comunicato n. 3586/2020, il **Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha reso note le risposte pervenute dall'INPS** a seguito di un tavolo dedicato alle misure emergenziali introdotte dal DL 18/2020 ("Cura Italia"). Le questioni trattate nel documento riguardano: i) **gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro** (artt. da 19 a 22 del DL 18/2020); ii) la **sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali**. In merito al primo gruppo, l'INPS precisa che: i) nella domanda integrativa al FIS è **necessario indicare solamente i lavoratori aggiuntivi**; ii) **se viene richiesta l'integrazione salariale per un solo lavoratore**, per un totale di nove settimane, **gli altri lavoratori non possono accedervi, a meno che l'azienda integri la domanda già presentata** (ma sempre per il periodo indicato); iii) in **caso di pagamento diretto al lavoratore**, il datore di lavoro dovrà provvedere a **comunicare i dati retributivi** dei lavoratori esclusivamente **tramite il modello SR41**. Infine, l'Istituto chiarisce che **l'importo da indicare nel codice di sospensione** deve fare riferimento **solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti**, al netto delle agevolazioni e degli sgravi.

Premessa

Con comunicato n. 3586/2020, il **Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro** ha reso note **le risposte pervenute dall'INPS** nell'ambito di un tavolo tecnico con i rappresentanti della Direzione generale dell'Istituto, **dedicato alle misure emergenziali** introdotte dal DL 18/2020 ("Cura Italia"). In particolare, **le principali questioni trattate** nel documento riguardano:

- ➔ **gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro** (artt. da 19 a 22 del DL 18/2020);
- ➔ la **sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali** (artt. 61 e 62 del DL 18/2020).

1



DOTTORE COMMERCIALISTA

www.studiomocrelli.it
info@studiomocrelli.it

Domanda al FIS per i lavoratori assunti dopo il 23.2.2020

L'art. 41 del DL 23/2020 (decreto liquidità) ha esteso **l'integrazione salariale ex DL 18/2020** anche ai **lavoratori assunti** nel periodo compreso tra **il 24.2.2020 e il 17.3.2020**. Sul punto, l'INPS ha chiarito che **le aziende** che avessero già presentato richiesta di accesso al trattamento **possono presentare una domanda integrativa**, indicando solo i lavoratori aggiuntivi.

Osserva

In alternativa, **l'azienda può annullare la prima domanda**, o chiedere alla sede di annullarla, e ripresentarne una per il totale dei lavoratori, **inserendo tutti gli addetti all'unità produttiva (UP) e indicando con "S" solo i beneficiari**.

Calcolo settimane CIGO e FIS

L'art. 19 del DL 18/2020 fissa in **9 settimane la durata massima della CIGO e dell'assegno ordinario** erogato dal Fondo di Integrazione Salariale. Pertanto, **l'unità di misura sono le settimane**, afferenti all'unità produttiva e non ai singoli lavoratori. In merito, l'INPS precisa che **l'azienda ha quindi a disposizione 9 settimane** e può decidere chi inserire o meno in Cassa integrazione. Tuttavia, se viene richiesto l'intervento anche per un solo lavoratore per la durata di 9 settimane, **gli altri lavoratori non possono più accedervi**.

Osserva

L'unica possibilità per l'azienda per far rientrare i lavoratori esclusi sarebbe quella **di integrare la domanda già presentata** (ma sempre nel rispetto del periodo iniziale e finale già indicato), **o annullarla completamente**, inviando una PEC alla competente sede INPS.

Pagamento diretto e modello SR41

Il trattamento di integrazione salariale ex DL 18/2020 **può essere anticipato dall'azienda** ovvero **pagato direttamente dall'INPS ai lavoratori**. In quest'ultimo caso, l'Istituto previdenziale ha necessità di conoscere specifici dati (ad esempio, quelli retributivi), che vengono inviati dall'azienda attraverso il modello SR41.

Sul punto, viene precisato che **l'invio deve avvenire esclusivamente tramite il modello SR41** e non anche tramite flusso UniEmens. In particolare, se **i periodi di integrazione salariale interessano una frazione di mese**:

→ le settimane interamente oggetto di integrazione salariale nel flusso UniEmens **non dovranno essere valorizzate**;

- le settimane in cui è presente almeno un giorno lavorato e l'integrazione salariale a pagamento diretto dovranno **essere valorizzate rispettivamente con "X" nel primo caso e con "2" o "1" nel secondo**, in base alla presenza o meno di imponibile afferente la settimana.

Osserva

Rimane **l'obbligo di invio del flusso UniEmens** in caso di **versamento delle quote al Fondo di Tesoreria**.

Sospensione del versamento contributi

In merito alla sospensione del versamento dei contributi disposta dagli artt. 61 e 62 del DL 18/2020, **l'INPS chiarisce alcuni aspetti** relativi all'esposizione dei dati nel flusso UniEmens.

Nello specifico, **l'importo da indicare nel codice di sospensione** deve fare riferimento solo ai **contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i singoli lavoratori**, al netto quindi delle agevolazioni e sgravi. Pertanto, le **quote associative canalizzate tramite UniEmens devono essere versate alle scadenze di legge ordinarie**, in quanto non rientranti nella sospensione dei termini.

Osserva

Le **somme anticipate dal datore di lavoro per conto dell'Istituto** e conguagliate nella denuncia (ad esempio l'ANF, l'indennità di malattia o maternità) **possono essere esposte regolarmente e sommate alla voce dell'importo contributivo sospeso**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti